

pugna con lo stesso principio della parentela fra il dotante e la dotata, e mancherebbe così lo scopo propostosi dall'autore dell'emendamento.

La dote fatta dagli ascendenti ai loro figliuoli od ai futuri sposi dei medesimi, dovrebbe avere sempre la diminuzione della tassa. Questo sarebbe logico. Non so quindi capire la seconda parte dell'emendamento e mi pare una superfetazione da un canto, un'ingiustizia dall'altro canto.

Quando si volesse ammettere l'emendamento, credo che se ne dovrebbe sopprimere la seconda parte. Del resto, siccome sono contrario all'articolo 3, prego la Camera di rigettarlo, siccome io lo rigetto, e con esso tutta la legge perchè non utile alla finanza, conturbatrice dell'ordine e generatrice di maggior confusione e danno al paese, alla proprietà, al movimento ed alla giustizia.

SERAFINI. Io credeva che l'onorevole Minervini dovesse accogliere molto facilmente l'emendamento da me proposto in seguito ai principii da lui manifestati, perchè l'emendamento stesso restringe la portata dell'articolo; ed in esso persisto, notando che qui non si parla di donazioni provenienti da ascendenti o discendenti de' sposi.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 3 cogli emendamenti proposti ed accettati dalla Commissione:

« Per le costituzioni di dote e per le donazioni e liberalità fatte da persone che non siano ascendenti o discendenti degli sposi, a contemplazione di certo e determinato matrimonio, e in favore degli sposi medesimi o della prole nascitura, le tasse proporzionali stabilite dalla tariffa sono ridotte alla metà.

« Non ha luogo la riduzione per i lucri dotali, e per le liberalità subordinate alla eventualità della morte.

« La denuncia ed il pagamento della tassa per la devoluzione di detti lucri, e per l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte, dovranno effettuarsi nei termini e colle forme prescritte per i trasferimenti a causa di morte. »

Chi intende di approvare questo articolo, sorga.

(È approvato.)

Ha la parola l'onorevole Castagnola.

CASTAGNOLA. Prima che si proceda alla discussione dell'articolo 4, il quale tende ad emendare l'articolo 72 della legge di registro, stimo opportuno di richiamare l'attenzione del Governo ed eziandio della Commissione, sugli articoli 66 e 67 di detta legge, i quali, a parer mio, soprattutto nell'interesse della finanza, hanno d'uopo di venir rifiutati ed emendati. Questi due articoli fanno una distinzione relativamente alle sentenze ed ai provvedimenti giudiziari; stabiliscono cioè, che alcune sentenze debbano essere registrate sugli originali ed altre invece sulle copie; in detti articoli poi sono tracciati i caratteri per cui la registrazione debba piuttosto seguire sopra queste che sopra quelli. Per

esempio, le sentenze definitive si debbono registrare sulle copie; le interlocutorie, invece, sugli originali. Ma se nelle sentenze definitive si pronunzi sopra convenzioni verbali o titoli non registrati, la registrazione si fa allora sopra l'originale.

Ora, non è facile cosa che i cancellieri, che sono coloro i quali devono presentare l'originale per le registrazioni, distinguano sempre i caratteri tracciati dagli articoli 66 e 67. Quindi molte incertezze e confusione nei cancellieri. Ma la confusione cresce quando una sentenza nel tempo stesso decide una questione definitivamente, mentre per un'altra non pronuncia che in modo interlocutorio.

Ma v'ha di più. Siccome le sentenze definitive non si registrano che sulle copie, ne avviene che spesse fiate le parti si acquietano alle sentenze e non le fanno notificare. Dal che ne derivano danni non lievi per le finanze, che non di rado perdono un emolumento considerevolissimo.

Io crederei quindi pregio dell'opera il rifondere queste due disposizioni sparse negli articoli 76 e 77 in una sola, e stabilire che tutte quante le sentenze ed i provvedimenti dell'autorità giudiziaria debbano essere registrate sopra gli originali. In tal guisa si otterrà la semplificazione nell'esecuzione della legge, si eviteranno le dubbiezze alle quali testè io accennava, si assicurerà alle finanze un cespite non ispregevole di entrata.

Spero quindi che, tanto il commissario regio quanto la Commissione, vorranno fare buon viso a questa mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CORSI, relatore. La Commissione era già stata avvertita dell'inconveniente al quale accenna l'onorevole Castagnola, e si era affrettata di porsi d'accordo col Ministero per proporre un emendamento precisamente nel senso in cui venne proposto dall'onorevole Castagnola. Quest'emendamento però troverebbe sede nella parte terza della tariffa, ove si parla appunto degli emolumenti sopra le sentenze.

Io non farò questione di luogo; se l'onorevole Castagnola crede che stia meglio dopo l'articolo 3, non mi opporrò, ma l'emendamento è proposto per la parte terza della tariffa. Quando avremo discussa questa parte terza, se l'onorevole Castagnola crederà che debba andare dopo l'articolo 3, questa collocazione si potrà fare anche dopo che il progetto intiero sia votato.

CASTAGNOLA. È certo che la tariffa forma parte integrante della legge, e deve essere coordinata colla legge stessa. Però a me sembra che non basti accogliere quest'idea nella tariffa, quando nel testo della legge si lascia sussistere questa distinzione, che poi si vuole abbattere e respingere nella tariffa.

Quindi sarà forse opportuno che codesto concetto